



Rome 1 OTT. 2004

20

Ministero
delle Attività Produttive
D.G.S.P.C. Ufficio E5

Ai Commissari delle imprese
in amministrazione straordinaria

Loro Sedi

Prot. N.º 824113 Allegati
Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO: Indirizzi operativi ai commissari straordinari.

Nell'espletamento della propria attività di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria, questa Direzione Generale ha riscontrato la necessità di formulare talune osservazioni di ordine generale, dalle quali conseguono opportuni indirizzi operativi ai commissari straordinari preposti alle procedure.

I. Gestione dell'impresa e vendita dei complessi aziendali

L'analisi retrospettiva delle procedure che hanno concluso le vendite dei complessi aziendali evidenzia il quasi sistematico e significativo scostamento tra i dati di stima e previsionali contenuti nelle relazioni ex art. 28 del decreto legislativo 270/99, quelli contenuti nel programma e quelli infine registrati in sede di esecuzione del programma medesimo, con la conseguenza che l'effettivo andamento ed esito delle procedure si è discostato in molti casi sensibilmente dal quadro prognostico delineato all'atto della loro apertura. Inoltre, in non pochi casi, le vendite dei complessi aziendali e dei rami d'azienda - spesso concluse solo a seguito di numerosi tentativi senza positivo esito - hanno consentito il realizzo di un corrispettivo sensibilmente inferiore ai valori risultanti dalle perizie.

Quanto sopra, rende opportuno richiamare in primo luogo i commissari straordinari sulla necessità di dedicare la massima attenzione alla fase previsionale-programmatica, adottando metodologie di verifica e stima prudenziali e consolidate e a segnalare e motivare, con la dovuta tempestività, gli scostamenti significativi registrati in sede attuativa.

In secondo luogo, si ritiene che particolare attenzione debba essere rivolta alla elaborazione delle perizie, dal momento che - come testimoniato dalle recenti esperienze - la corretta individuazione del valore di mercato dei beni oggetto della vendita condiziona più di qualsiasi altro elemento l'andamento e l'esito del procedimento. Le SS.VV. avranno pertanto cura di valutare, d'intesa con gli esperti prescelti, le metodologie di stima più adeguate tenuto conto delle specificità dell'oggetto della vendita, dei criteri precisati nella normativa di riferimento, nonché della finalità di ricollocazione sul mercato delle aziende in funzionamento propria della amministrazione straordinaria (almeno nei casi, al momento di gran lunga maggioritari, di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali).

In terzo luogo, come sempre ribadito dalla scrivente, si dovrà procedere con la massima tempestività, fin dal momento della approvazione del programma, all'avvio del procedimento di gara per la vendita dei complessi aziendali: si è osservato infatti che le vendite, pur avviate secondo procedimenti caratterizzati da ampie garanzie di trasparenza e imparzialità, si evolvono attraverso

Si prega trattare per ogni lettera negli esposti argomenti e indicare nella risposta il N. di Protocollo da rinviare a cui si risponde.

l

successivi tentativi, per concludersi talora convulsamente, sotto la spinta della necessità e urgenza dettate dalla imminenza della scadenza dei termini di esecuzione del programma.

Al fine di evitare tali pregiudizievoli conseguenze, i commissari preposti alle procedure che non hanno ancora avviato il procedimento di vendita dei complessi aziendali sono invitati a dar corso tempestivamente ai relativi adempimenti. Si ritiene orientativamente che l'avvio del procedimento di vendita debba trovare collocazione temporale entro e non oltre i due mesi successivi all'approvazione del programma.

II. Informativa e rendicontazione all'Amministrazione vigilante

E'opportuno ricordare, come segnalato anche con la nota DGSPC/820996 in data 2 marzo 2004, che le procedure di amministrazioni straordinaria sono tenute alla predisposizione delle relazioni semestrali a norma dell'art. 205 della legge fallimentare, in base al quale "Il Commissario... deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Tale obbligo di rendicontazione assume cadenza trimestrale nel periodo di esecuzione del programma, secondo quanto previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 270//99.

L'onere di rendicontazione per il periodo intercorrente tra l'apertura della procedura e la presentazione del programma può essere assolto nell'ambito del programma medesimo e in occasione della prima relazione trimestrale ex art.61, in modo da fornire una completa ed esaustiva rappresentazione dell'andamento della gestione nel corso della procedura, fin dal suo instaurarsi.

Quanto sopra premesso, si rileva che in molteplici casi sono stati riscontrati ritardi e/o carenze di informazioni da parte delle procedure che, in via generale, sembrano non cogliere l'importanza di tale adempimento informativo e la connessa responsabilità dei commissari, atteso che le relazioni periodiche costituiscono, stante la relevantissima autonomia gestionale della quale i commissari straordinari godono, l'unico strumento di conoscenza dell'andamento della procedura a disposizione dell'autorità amministrativa, dell'autorità giudiziaria e di tutti i terzi interessati. E' evidente poi che gli eventuali ritardi o incompletezze informative sono tanto più pregiudizievoli nella fase della esecuzione del programma -non a caso soggetta ad obbligo di rendicontazione trimestrale- atteso che il ritardo nella conoscenza di eventuali significativi scostamenti rispetto alle previsioni programmatiche impedisce di fatto la valutazione dei risultati della gestione in corso e l'adozione di opportuni interventi.

In relazione a quanto sopra, nel richiamare l'attenzione sull'importanza della completezza e tempestività delle informazioni periodiche, dalle quali dipende la possibilità di un effettivo esercizio dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, si confida nella piena collaborazione delle SS.VV per l'avvenire, con riserva di dar seguito alla presente con l'invio di un più circostanziato documento sui contenuti delle relazioni, volto ad uniformarne le modalità espositive, al fine di facilitarne l'esame, anche in via comparativa.

III Costi delle procedure

Come è noto, in data 2 marzo 2004, è stato inoltrato a tutti i commissari un atto d'indirizzo, con il quale è stato richiesto di trasmettere entro la data del 31 marzo del corrente anno (e, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno) un documento previsionale sui costi di procedura, accompagnato dal consuntivo dei costi sostenuti nell'anno precedente.

L'esame dei consuntivi relativi all'anno 2003 e dei dati previsionali relativi all'anno in corso ha evidenziato che in alcuni casi è rilevabile una eccessiva incidenza dei costi di procedura, peraltro non sempre adeguatamente illustrati e motivati dai commissari con particolare riferimento ai costi per consulenti ed esperti.

1 OTT. 2004

P. n. 824/13 del

Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.

e


Sul punto, si ritiene di sollecitare l'impegno e la responsabilità delle SS.VV. ad adoperarsi per ridurre allo stretto indispensabile il ricorso all'ausilio di terzi e a pianificare l'organizzazione del lavoro in modo da ottimizzare le risorse impiegate ed evitare sovrapposizioni e sprechi: si è riscontrato, ad esempio, in diversi casi, il successivo rifacimento, a distanza di pochi mesi, delle perizie relative ai beni destinati alla vendita, ovvero l'acquisizione di pareri anche su materie e argomenti non controversi o di pacifica conoscenza per gli operatori del settore. Come si è altresì, talvolta, riscontrato l'affidamento di incarichi a professionisti residenti fuori dalla sede dell'impresa, con conseguente aggravio dei costi a carico della massa.

Nel ribadire pertanto i contenuti e le raccomandazioni espresse con la citata nota del 2 marzo u.s., si raccomanda altresì alle SSVV, nell'interesse della trasparenza e buon andamento della procedura, di riporre la massima attenzione nella scelta di collaboratori e consulenti, evitando qualsiasi situazione di pur potenziale conflitto d'interesse in capo al Commissario che procede alla nomina e avendo cura di verificare, acquisendone conferma formale da parte degli interessati, che i professionisti incaricati dalla procedura non si trovino in una posizione di incompatibilità o conflitto d'interesse in relazione ad altri incarichi professionali in corso o pregressi, con particolare riguardo, quanto a questi ultimi, ad eventuali rapporti con l'impresa prima della dichiarazione d'insolvenza.

Tanto si rappresenta ai commissari straordinari in indirizzo, confidando nella più piena collaborazione, nel comune interesse al miglior andamento delle procedure di amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Goti



1 OTT. 2004

Prov. 824/13 del

Ministero delle Attività Produttive seguito nota n.